

SEDE LEGALE E AMM.VA:
VIA DI ROMA, 67
CAP 48121 RAVENNA
TEL. (0544) 34317
FAX (0544) 37169
Email: info@almapetroli.com
P.E.C.: alma@pec.it



S.P.A. CAPITALE SOCIALE € 10.000.000 i.v.
di cui esistente da ultimo bilancio € 10.000.000

STABILIMENTO:
VIA BAIONA, 195
CAP 48123 RAVENNA
TEL. (0544) 696411
FAX (0544) 696410
Email: raffineria@almapetroli.com
P.E.C.: almaraff@pec.it

Spett.le MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni
Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
PEC: *DGSalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it*
aia@pec.minambiente.it

E p.c.: Spett.le ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
PEC: *protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*

Spett.le ARPAE - Sezione di Ravenna - Servizio Territoriale - Unità
IPPC/MIA
Via Giulio Alberoni, 17/19
48121 Ravenna (RA)
PEC: *aora@cert.arpa.emr.it*

Prot. L / 300 / 19

Ravenna, 30 Ottobre 2019

Oggetto: Vostra Nota m_ante.DVA.REGISTRO. UFFICIALE.U.022128.02-09-2019 avente ad oggetto "Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.M. n. 283 del 15 ottobre 2018 per l'esercizio della Raffineria della società Alma Petroli S.p.A., sita nel Comune di Ravenna. Diffida ai sensi art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA protocollo n. 50484 del 23 agosto 2019" - Osservazioni e richiesta di trasmissione documentazione anche ai sensi degli art. 22 e seguenti della L. 241/90 - PEC ISPRA in data 28 ottobre 2019.

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nota di cui in oggetto per mezzo della quale Codesta Spett.le Direzione ha diffidato Alma Petroli S.p.A. ("Alma Petroli" o "la Società") ad adempiere alle misure proposte da ISPRA nella nota



www.almapetroli.com
C.C.I.A.A. RAVENNA N. 119560
ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI RAVENNA
COD. FISC. E PARTITA IVA 01088570393



protocollo n. 050484, del 23 agosto 2019, ai sensi dell'art 29-decies, comma 9, del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 ("la Diffida").

Come a Voi noto, a seguito della Diffida, la Società - con nota prot. L/273/19 trasmessaVi in data 30 settembre 2019 - ha richiesto, *inter alia*, (i) di avere accesso ai certificati analitici dei campioni di reflui prelevati da ARPAE nel corso della visita ispettiva completi della metodologia analitica utilizzata e (ii) di prorogare il termine della risposta alla Diffida, concedendo una proroga di 10 giorni, decorrenti dalla ricezione dei suddetti certificati analitici.

Con nota m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025418.07.10.2019, Codesta Spett.le Direzione ha richiesto ad Ispra di voler "trasmettere i citati certificati analitici, non acquisiti dalla scrivente, in quanto non allegati alle comunicazioni degli enti di controllo. Si chiede altresì, di voler trasmettere quanto prima il rapporto finale della citata ispezione del 27-29 maggio 2019, riportante in allegato i medesimi certificati analitici".

Con la medesima nota è stata inoltre accordata "la proroga richiesta dal gestore del termine indicato nella diffida di 10 giorni decorrenti dalla ricezione dei certificati analitici".

Con PEC del 28 ottobre 2019 (protocollo ISPRA 2019/61773), ISPRA ha trasmesso alla Società - in parziale ottemperanza alle indicazioni di Codesta Direzione - il Rapporto Conclusivo della citata ispezione ed il certificato analitico ad esso allegato. Tale certificato analitico riguarda, tuttavia, soltanto le acque di tipologia 2 (c.d. acque leggere) rispetto a cui non è stata contestata alla Società alcuna violazione.

La violazione contestata alla Società e rispetto a cui è stata adottata la Diffida concerne, infatti, le sole acque di tipologia 1 dello scarico SF1, di cui non è stato fornito alcun certificato analitico.

Il mancato accesso a tale certificato ed alla metodologia analitica utilizzata da ARPAE non consente alla Società - come già chiarito nella comunicazione del 30 settembre u.s. - di poter completare le valutazioni necessarie all'individuazione delle possibili cause che hanno portato alla contestazione dei superamenti.

La Società si trova dunque costretta a reiterare la propria richiesta di accesso, facendo presente, per mero scrupolo, che nel frattempo resta ferma la proroga accordata, in quanto il termine di 10 giorni potrà iniziare a decorrere soltanto a far data dalla ricezione del certificato analitico, completo della metodologia analitica utilizzata, inerente le acque di tipologia 1.

Distinti saluti

ALMA PETROLI S.p.A.

Il Gestore di Stabilimento

Ing. Antonino SCIASCIA

